

Il lavoratore assente per malattia ha l'onere di verificare l'invio al datore del relativo certificato, ove affidato al medico per via telematica.

Argomenta, infatti, la Corte (in un caso in cui il dipendente era stato licenziato sia perché non aveva tempestivamente avvisato l'azienda dell'assenza per malattia sia perché non era mai pervenuto alla stessa il relativo certificato medico) che è onere del lavoratore far pervenire tempestivamente il certificato medico all'azienda e pertanto, ove l'invio avvenga ad opera del medico per via telematica, egli ha l'onere di verificarne l'effettività.

Corte di cassazione, sentenza 22 luglio 2016 n. 15226